

05118-26



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☒ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da

Massimo Ricciarelli

- Presidente -

Sent. n. sez. 131/2026

Maria Silvia Giorgi

UP - 22/01/2026

Riccardo Amoroso

R.G.N. 29062/2025

Debora Tripicciono

- Relatore -

Andrea Natale

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato in ██████████ il ██████████

avverso la sentenza emessa il 10 febbraio 2025 dalla Corte d'appello di L'Aquila

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripicciono;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RILEVATO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di condanna di ██████████ alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 556 cod. pen. in quanto, pur essendo legato dal vincolo del matrimonio, celebrato a ██████████ il 3 agosto 1999 e avente effetti civili, con ██████████ ██████████ contraeva altro matrimonio con ██████████ a ██████████ l'8 aprile 2011.

2. ██████████ ha proposto ricorso per cassazione ed ha chiesto l'annullamento della sentenza sulla base di due motivi.

5

Dr

2.1. Violazione o erronea applicazione delle norme civili, in particolare la legge n. 218 del 1995, e omessa valutazione della mancata prova della celebrazione del matrimonio o della convivenza coniugale. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale ha erroneamente equiparato il matrimonio contratto all'estero tra due stranieri a quello contratto all'estero da cittadino italiano in quanto nel primo caso, rilevante nella fattispecie in esame, come affermato da Cass. civ. n. 28727 del 2017, la mancata trascrizione non consente la produzione di effetti nell'ordinamento italiano del matrimonio celebrato all'estero.

2.2. Contrasto del matrimonio, celebrato all'estero secondo il rito islamico, con il principio di uguaglianza sancito dalla Carta costituzionale e della Carta di Nizza in ragione della possibile, se non certa, presenza della clausola del ripudio.

3. Il Procuratore Generale ha depositato una requisitoria in cui, nel concludere per l'inammissibilità del ricorso, ha evidenziato, in particolare, che, ai fini della configurabilità del reato di bigamia, ciò che rileva è l'esistenza di un vincolo matrimoniale valido secondo le regole di diritto internazionale privato applicabili, e non il compimento di un adempimento di pubblicità-notizia nei registri italiani. Rileva, inoltre, che la regola di collegamento posta dalla legge 31 marzo 1995, n. 218 (artt. 27-28) conduce ad ancorare la validità del matrimonio (quanto a capacità e condizioni) alle leggi nazionali dei nubendi e, quanto alla forma, alle leggi del luogo di celebrazione o alle leggi nazionali, secondo i criteri di collegamento previsti dal diritto internazionale privato. Ne discende che il matrimonio celebrato a [REDACTED] una volta provato in atti nella sua celebrazione e nella sua sussistenza, non diviene "giuridicamente inesistente" nel nostro ordinamento per il solo fatto di non essere stato trascritto. Aggiunge, infine, che, sul piano della struttura del reato, l'argomento difensivo finirebbe per introdurre una condizione non prevista dall'art. 556 cod. pen. (né dalle norme extrapenali integratrici), trasformando un onere di pubblicità in una condizione di esistenza del vincolo, con esito incompatibile con la *ratio* della tutela penale, che mira a presidiare il principio monogamico e lo *status* di coniugato, anche quando esso sia sorto all'estero. Segnala, infine, il contenuto congetturale del secondo motivo di ricorso, rilevando, inoltre, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, che la tesi difensiva confonde il tema della validità del matrimonio con quello dell'eventuale riconoscibilità di specifici istituti di scioglimento (quale il ripudio) nell'ordinamento interno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Presupposto del reato di bigamia è che il soggetto attivo sia legato da un precedente matrimonio avente effetti civili, anche contratto all'estero con cittadino straniero, non rilevando, in contrario, la nazionalità del coniuge, né l'ignoranza della legge extrapenale, integrativa del precetto penale, che regola la validità del matrimonio (cfr. Sez. 6, n. 9743 del 13/12/2006, dep. 2007, Rv. 235912).

Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, richiamando, peraltro, in modo erroneo un precedente di questa Corte (Cass. civ., n. 28727 del 2017) che non riguarda la valenza della trascrizione, ma attiene alla materia dei tributi, le norme di diritto internazionale privato attribuiscono ai matrimoni celebrati all'estero tra cittadini italiani o tra italiani e stranieri immediata validità e rilevanza nel nostro ordinamento, sempre che essi risultino celebrati secondo le forme previste dalla legge straniera (e, quindi, spieghino effetti civili nell'ordinamento dello Stato straniero) e sempre che sussistano i requisiti sostanziali relativi allo stato ed alla capacità delle persone previsti dalla legge italiana. In particolare, l'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218 prevede che il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.

L'applicazione di tale disposizione di legge non è subordinata all'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido sulla base del principio *locus regit actum* (arg. ex Cass. civ., Sez. 6, n. 17620 del 18/07/2013, Rv. 627443; Cass. civ., Sez. 1, 19/10/1998, n. 10351, Rv. 519862).

Sulla base di tale natura non costitutiva della trascrizione, ritiene, dunque, la Corte che il delitto di bigamia è configurabile anche nel caso in cui il precedente matrimonio contratto all'estero ed avente effetti civili secondo la *lex loci*, non è stato trascritto nei registri dello stato civile in Italia (Sez. 6, n. 10112 del 04/07/1985, Scibetta, Rv. 170923; Sez. 6, n. 3579 del 02/02/1982, Albonico, Rv. 153050).

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, oltre a dedurre un dato congetturale (la presenza della clausola del ripudio), è generico e manifestamente infondato.

Il ricorrente, infatti, si limita a prospettare la contrarietà all'ordine pubblico del matrimonio celebrato con rito islamico in ragione della possibile presenza della clausola del ripudio, omettendo, tuttavia, di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che ha correttamente sottolineato che si tratta, in realtà, di

un matrimonio, allo stato, valido, potendo l'invalidità riguardare solo l'eventuale atto di ripudio, al quale, una volta intervenuto, non potrà essere riconosciuto nel nostro ordinamento il valore di causa di scioglimento del matrimonio.

Si tratta di una conclusione condivisibile alla luce della giurisprudenza civile di legittimità, dal Collegio pienamente condivisa. Come già affermato da Cass. civ., Sez. 1, n. 16804 del 07/08/2020, Rv. 658805, la mera previsione della possibilità di ripudio del coniuge, secondo la legge del luogo di celebrazione del matrimonio, non impedisce, di per sé, di riconoscere effetti civili a quel matrimonio e la sua validità anche nell'ordinamento nazionale, dovendo, invece, escludersi la possibilità di riconoscere la decisione di ripudio, trattandosi di un atto contrario all'ordine pubblico sostanziale (per violazione del principio di non discriminazione tra uomo e donna), e dell'ordine pubblico processuale (per la mancanza della parità difensiva e di un effettivo contraddittorio, oltre che di ogni accertamento sulla definitiva cessazione della comunione di vita tra i coniugi). Si è, inoltre, affermato che, in virtù del principio del *favor matrimoni*, l'atto di matrimonio non perde validità se non sia stato impugnato per una delle ragioni indicate dagli artt. 117 e ss. cod. civ. e non sia intervenuta una pronuncia di nullità o di annullamento; ne consegue che, in virtù della validità interinale del matrimonio contratto da cittadino italiano all'estero, pur secondo una legge prevedente la poligamia e il ripudio, ma nel rispetto delle forme ivi stabilite e ricorrendo i requisiti sostanziali di stato e capacità delle persone, non si può disconoscere l'idoneità di tale matrimonio a produrre effetti nel nostro ordinamento, finché non si deduca la nullità di tale matrimonio e non intervenga una pronuncia sul punto (Cass. civ., Sez. 1, m. 1739 del 02/03/1999, Rv. 523753).

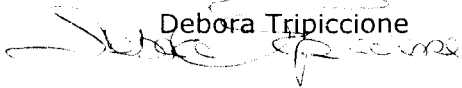
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22 gennaio 2026

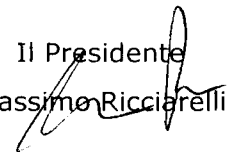
Il Consigliere estensore

Debora Tripiccone



Il Presidente

Massimo Ricciarelli



Il caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 09 FEB 2026

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dot.ssa Giuseppina Cirimela

Il Presidente

Massimo Ricciarelli

